

Numero
1534

sl

0

Bellinzona
27 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gran Consiglio del Cantone Ticino

sgc@ti.ch

Rapporto 2023 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) prevede che il Cancelliere dello Stato rediga annualmente un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Vi sottoponiamo il rapporto relativo al 2023, undicesimo anno di applicazione della legge, rilevando che sono state presentate 203 domande di accesso a documenti ufficiali, un numero inferiore a quello dei due anni precedenti.

I comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso dei cittadini (87%). Le autorità continuano ad applicare correttamente la legge accordando l'accesso nell'82% dei casi (85% se si considerano anche gli accessi accordati in misura parziale).

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegati:

- Rapporto LIT 2023
- Rapporto LIT 2023 in breve

Copia a:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)

Rapporto 2023 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | INFORMAZIONE ATTIVA | 3 |
| 3 | INFORMAZIONE PASSIVA | 5 |
| 3.1 | Principio di trasparenza in Svizzera | 5 |
| 3.2 | Servizio per la trasparenza | 5 |
| 3.2.1 | Consulenza | 5 |
| 3.2.2 | Informazione e formazione | 6 |
| 3.3 | Domande di accesso | 7 |
| 3.4 | Commissione di mediazione indipendente LIT | 8 |
| 3.5 | Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza | 9 |
| 3.6 | Tribunale cantonale amministrativo | 11 |
| 3.7 | Tribunale federale | 11 |
| 3.8 | Costi | 11 |
| 3.9 | Problematiche | 12 |
| 3.10 | Confronto 2013-2023 | 13 |
| 4 | SINTESI E CONCLUSIONI | 15 |

1 INTRODUZIONE

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla legge, dal Servizio per la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e dal Tribunale cantonale amministrativo, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2023.

Si tratta dell'**undicesimo anno di applicazione**, pertanto continuano ad aumentare i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche, beninteso entro i limiti derivanti dall'esiguità dei numeri in gioco; si rammenta che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni Comune.

Per favorire la comprensione vengono riproposte, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione adeguata, chiara e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se a seguito della domanda di accesso l'autorità non risponde, nega o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2 INFORMAZIONE ATTIVA

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione («ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti») ed è fissato in altri atti normativi cantonali come la legge organica comunale o il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato. La LIT ribadisce questo principio e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, se sussiste un interesse generale e non vi si oppongono interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni messe a disposizione su internet da comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e per le autorità dispendiosa in termini di tempo. È quindi importante che le autorità pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali.

Diversi comuni hanno comunicato di aver migliorato la loro informazione attiva rinnovando e

potenziando i propri siti internet, pubblicando bollettini, circolari e newsletter, usando i social media e organizzando incontri pubblici.

Per quanto riguarda il Cantone, anche nel 2023 le autorità si sono impegnate nel promuovere una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta. Tutto ciò nel rispetto del mandato costituzionale, delle leggi e delle direttive sull'informazione, che dispongono di informare adeguatamente la popolazione.


Le autorità cantonali hanno inoltre continuato a sviluppare i propri canali di comunicazione digitali – in particolare le pagine web e i profili ufficiali sui social media (Instagram, YouTube, LinkedIn e gli altri) – a complemento degli strumenti tradizionali (comunicati, conferenze stampa, eventi pubblici, documenti informativi ecc.). Nel 2023 sono stati in particolare creati, sulle piattaforme Instagram e LinkedIn, nuovi canali centrali a nome della «Repubblica e Cantone Ticino» proprio per rafforzare una comunicazione più diretta con la popolazione – in linea con le nuove abitudini informative – e incentivare il dialogo.

Non mancano però anche altre iniziative per avvicinare la popolazione alle istituzioni e alla vita pubblica. Nel 2023 sono state organizzate 139 visite guidate a Palazzo delle Orsoline (2'915 partecipanti), 91 delle quali per classi della scuola dell'obbligo (1'918 partecipanti). Le visite guidate si sono dimostrate in questi anni uno strumento importante, in particolare per far conoscere ai giovani le attività e il funzionamento dello Stato.

3 INFORMAZIONE PASSIVA

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto in maniera completa in decine di stati e in quasi tutta la Svizzera; oggi sono ventitré i cantoni che lo applicano, oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



Anno d'inizio di applicazione del principio di trasparenza (cantoni e Confederazione)

3.2 Servizio per la trasparenza

Come stabilito dal regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico, alle autorità e ai soggetti sottoposti alla LIT), di assicurare l'informazione e la formazione e di coordinare l'attuazione della legge. Il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).


3.2.1 Consulenza

Nel 2023 il Servizio ha fornito 89 consulenze (100 nel 2022). Le consulenze vanno evase in

tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state fornite nel 96% dei casi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta (98% nel 2022).

Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e del Tribunale cantonale amministrativo.

Come sempre le autorità che si sono maggiormente rivolte al Servizio sono state quelle comunali (primo grafico) così come comunale è stato l'ambito delle consulenze (secondo grafico). In pratica, le consulenze interessano soprattutto l'accessibilità di documenti redatti o detenuti dai comuni.



3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla legge è lo spazio web consultabile all'indirizzo www.ti.ch/trasparenza, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine sono state visualizzate 3'668 volte (6'661 volte nel 2022, ma nel 2023 è cambiato lo strumento di misurazione); tra le più visitate quella con la giurisprudenza, quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità e quella che tratta della protezione dei dati. È sempre molto scaricata la Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato.

Il Servizio per la trasparenza è a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni; nel 2023 se ne sono tenute due, una organizzata dall'Istituto della formazione continua nell'ambito del corso di specialista in amministrazione pubblica e l'altra dall'Università della Svizzera Italiana. Inoltre sono stati incontrati gli studenti del Master of Arts in Economics and Communication in Public Management and Policy dell'Università della Svizzera italiana.


3.3 Domande di accesso

Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti tramite un formulario messo a disposizione su internet indicano che nel 2023 **sono state presentate 203 domande di accesso a documenti ufficiali** (250 nel 2022), un numero più basso rispetto a quello dei due anni precedenti.

Il primo grafico mostra che come d'abitudine **la maggior parte delle domande di accesso è stata indirizzata ai comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nel 82% dei casi** (90% nel 2022), valore che sale al 85% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale (91% nel 2022).



Destinatari delle domande di accesso ed esito delle domande

La legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (aziende comunali, patriziati, parrocchie, consorzi di comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ATT, EOC, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, una sola domanda di accesso ha interessato queste entità, come nel 2022.

Nel 2023 i comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 45 su 106 (43 su 106 nel 2022).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2023 **sono stati percepiti emolumenti in 10 casi** (12 nel 2022).

La legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento

particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2023 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 59 volte** (57 nel 2022).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

| | Domande presentate | Accesso accordato | Accesso parz. accordato | Accesso negato | Domande ritirate | Domande pendenti | Termine prorogato | Percepiti emolumenti |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Comuni | 177 | 137 | 4 | 24 | 8 | 11 | 49 | 8 |
| Cantone | 25 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| Altri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 203 | 153 | 5 | 29 | 9 | 16 | 57 | 10 |

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2023 **i documenti ufficiali maggiormente richiesti hanno interessato l'ambito edilizio**, come indicato da 29 comuni (21 nel 2022).

3.4 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta da una presidente, due membri e tre supplenti, designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione rapida e alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge.

Nel 2023 **sono state inoltrate alla Commissione 23 domande di mediazione** (13 nel 2022). Sette casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone, tredici ad autorità comunali e tre ad altri soggetti.

Le domande sono state inoltrate in quattordici casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in cinque casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla legge, in tre casi perché l'autorità avrebbe reso accessibili documenti contenenti dati personali e in un caso per contestazione degli emolumenti.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti relativi a sanzioni e segnalazioni (sette casi), a fatture (tre casi), all'edilizia privata (due casi), a rapporti di polizia (due casi), a un consorzio per il raggruppamento di terreni, a bilanci energetici, a informazioni su beneficiari della pubblica assistenza, a decisioni adottate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, a contratti e mandati, a collaudi, a bilanci d'energia rinnovabile e colonnine di ricarica elettrica, a un parere giuridico e a uno studio della SUPSI.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in quattro casi. Cinque casi sono stati stralciati: due perché l'autorità responsabile non ha partecipato alla seduta di mediazione, uno perché il terzo interessato non ha partecipato alla seduta di mediazione, due perché il richiedente ha rinunciato alla procedura di mediazione. Sei procedure hanno avuto esito negativo mentre otto sono ancora in sospeso.

Delle due procedure del 2022 ancora in corso nel 2023, una ha avuto esito negativo e una è stata stralciata per rinuncia da parte del richiedente.

3.5 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2023 in materia LIT **sono stati inoltrati alla CPDT 16 ricorsi** (12 nel 2022). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso 14 incarti (11 nel 2022):

- la prima decisione ha per oggetto la domanda di un'associazione posta ad un'autorità cantonale, volta ad ottenere l'accesso ai documenti inerenti un progetto edilizio. Preso atto che l'autorità ha in seguito pubblicato i documenti richiesti, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso, poiché divenuto privo d'oggetto;
- la seconda decisione ha per oggetto un ricorso presentato da un sindacato, volto ad ottenere l'accesso illimitato al ricapitolativo delle offerte pervenuto all'autorità cantonale riguardante un concorso cantonale. La CPDT ha accolto il ricorso e accordato l'accesso completo ai documenti richiesti e specificati dalla richiedente, con l'argomentazione che la limitazione al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla base degli art. 10 cpv. 1 lett. f e 11 LIT non può essere tutelata. In concreto i terzi consultati contrari a concedere l'accesso al documento richiesto non hanno sufficientemente motivato la propria posizione. In particolare non hanno precisato le informazioni commercialmente rilevanti per i quali sussiste la volontà di segretezza e l'eventuale impatto, rispettivamente danno, che possa avere la rivelazione di tal informazioni sulla competitività della loro azienda. Tale aspetto nemmeno è stato debitamente approfondito dall'autorità cantonale;
- la terza decisione riguarda il ricorso presentato da una persona fisica ed una giuridica volto ad ottenere l'accesso a documenti inerenti una zona di pianificazione (art. 57 e segg. LST). La CPDT ha accolto il ricorso e accordato l'accesso ai documenti richiesti, tuttavia con anonimizzazione delle terze persone non consultate ai sensi dell'art. 14 LIT. Tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione e del fatto che la zona di pianificazione è tutt'oggi vigente, si deve concludere che con la sua istituzione la procedura è terminata, non essendo più suscettibile di essere impugnata con un rimedio straordinario di diritto. La zona di pianificazione istituita non è dunque assimilabile ad una procedura tutt'ora in corso ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LIT. L'interesse generale del cittadino alla trasparenza è in concreto giustificato e l'accesso ai documenti richiesti deve pertanto essere garantito. Non sussiste e nemmeno è stata sufficientemente addotta l'eccezione al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT. Il Municipio non ha motivato in quale modo i documenti richiesti possano influenzare o compromettere la libera formazione della volontà e/o dell'opinione riguardo la modifica delle disposizioni pianificatorie in vigore;
- la quarta pronunzia ha per oggetto la domanda di una persona posta ad un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso ad un estratto verbale della Commissione delle petizioni. La CPDT ha respinto il ricorso, con l'argomentazione che il verbale della seduta a porte chiuse della Commissione rientra nella riserva di cui all'art. 4 cpv. 1 LIT ed è dunque inaccessibile;
- la quinta decisione ha per oggetto la domanda di una persona posta al Consiglio di Stato, volta ad ottenere l'accesso ad una risoluzione governativa ed al mandato conferito a dei medici dentisti. Preso atto che l'autorità ha in seguito trasmesso i documenti richiesti, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso, poiché divenuto privo d'oggetto;

- la sesta decisione riguarda un ricorso di una persona contro la decisione di un'autorità cantonale mediante la quale le è stato negato l'accesso ai risultati dettagliati delle misurazioni di residui di piombo effettuate dal 2018 in poi nei parchi gioco ticinesi. La CPDT ha accolto il ricorso e concesso l'accesso completo al documento contenente le informazioni richieste dal richiedente. Innanzitutto è stato ritenuto che l'indagine sulla presenza di metalli pesanti nei parchi gioco del Canton Ticino può essere dichiarata conclusa con la pubblicazione del relativo rapporto sul sito cantonale. Un differimento dell'accesso ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LIT non trova dunque più alcuna giustificazione nel caso concreto. Neppure sono dati eventuali interessi pubblici o privati preponderati che giustifichino un diniego di accesso al documento richiesto ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT. Tali eccezioni non sono nemmeno state addotte dall'autorità cantonale;
- la settima decisione verte sul ricorso di una persona nei confronti di un'autorità comunale volto a ottenere l'accesso al registro degli indici comunale. La CPDT ha respinto il ricorso ritenendo applicabile al caso concreto l'art. 38b cpv. 3 LE, norma speciale contenente una condizione divergente al diritto di accesso rispetto a quanto stabilito dalla LIT (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b LIT). La CPDT ha quindi dichiarato che l'esame del gravame contro il diniego dell'accesso ai documenti richiesti esula dalla sua competenza;
- l'ottava decisione ha per oggetto la domanda posta da una persona a un'autorità cantonale, volta ad ottenere l'accesso ai documenti concernenti una struttura carceraria e il Manuale del Giudice di pace. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso, e dato l'ordine all'autorità cantonale di trasmettere alla ricorrente alcuni dei documenti richiesti concernenti la struttura carceraria, in forma anonimizzata e secondo le modalità prescritte dall'art. 16 cpv. 1 LIT e 24 e 25 RLIT, nonché il Manuale del Giudice di pace. Nello specifico la CPDT ha rilevato che alcune informazioni richieste non sono contenute in alcun documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, quindi la pretesa della ricorrente non può in tal senso essere accolta. Per i restanti documenti richiesti, non risultano motivi per non procedere a un'anonimizzazione di eventuali dati di terzi contenuti nei documenti richiesti ai sensi dell'art. 12 LIT, e nemmeno l'autorità adduce eventuali giustificazioni in tal senso. Per quanto attiene il Manuale del Giudice di pace la CPDT ha osservato che esso non può essere ritenuto un documento destinato a scopo personale, ossia utilizzato esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 RLIT e dunque escluso dal novero di documento ufficiale come stabilito all'art. 8 cpv. 2 LIT. Non sono sussistono e nemmeno sono state sufficientemente addotte altre eccezioni al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT;
- la nona decisione riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso al progetto di massima riguardante un progetto edilizio ed il mandato assegnato ad una società esterna. La CPDT ha accolto il ricorso e accordato l'accesso completo ai documenti richiesti con l'argomentazione che i documenti sono da ritenere ufficiali perché entrati in possesso dell'autorità e utilizzati per conferire l'incarico alla società esterna sulla base di una risoluzione municipale. L'ufficialità dei documenti è indipendente dal fatto che gli autori siano stati dei privati che li hanno commissionati;
- la decima decisione tratta di un ricorso, inoltrato da una persona giuridica nei confronti di un'autorità cantonale la quale ha accordato ad un'associazione l'accesso ad un regolamento d'uso. Preso atto del ritiro del gravame da parte della ricorrente, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso;
- l'undicesima decisione verte sul ricorso di una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati inerente una richiesta di accesso

atti. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza della capacità processuale del ricorrente, in mancanza della ratifica del gravame da parte del co-curatore;

- la dodicesima decisione riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di una comunicazione della Commissione di mediazione indipendente LIT, volta ad ottenere l'accesso a documenti di competenza della Commissione di disciplina degli avvocati. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso, non avendo la ricorrente chiesto all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata entro 15 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione indipendente LIT, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LIT;
- la decisione riguardante il tredicesimo ed il quattordicesimo incarto ha per oggetto il ricorso di tre persone nei confronti di una persona giuridica e di un'autorità comunale, volti ad ottenere l'accesso ad un rapporto trasmesso dalla persona giuridica all'autorità comunale. La richiesta è stata trattata sia dal punto di vista della LIT, trattandosi di principio di una domanda d'accesso ad un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, sia dal punto di vista della LPDP, contenendo il documento ufficiale dati personali riguardanti i richiedenti (art. 3 cpv. 2 LIT). La CPDT, tramite un'unica decisione, ha ordinato all'autorità comunale di trasmettere ai ricorrenti il documento richiesto nell'estensione e con le anonimizzazioni precisate nella decisione, nonché di trasmettere ai ricorrenti i dati personali che li riguardano contenuti nel relativo documento. In concreto la CPDT non ha ritenuto adempiuti i motivi di cui agli art. 10 e 11 LIT per limitare l'accesso al documento richiesto e neppure ha confermato l'esistenza di motivi di interessi pubblici o privati preponderanti che giustificerebbero un'eventuale limitazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPDP.

Le decisioni della Commissione cresciute in giudicato sono pubblicate nello spazio web www.ti.ch/trasparenza, con possibilità di ricerca all'interno del testo.

3.6 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2023 **sono stati inoltrati cinque ricorsi** in materia LIT (nessuno nel 2022): uno è stato accolto e due sono stati respinti. Risultano pendenti tre incarti (di cui uno entrato a fine 2021).

3.7 Tribunale federale

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono impugnabili davanti al Tribunale federale.

Nel 2023, come nel 2022, **non sono stati inoltrati ricorsi** in materia LIT e non ne risultano di pendenti.

3.8 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2023 il responsabile della legislazione e della trasparenza, funzionario dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita 9 volte (10 nel 2021). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i cinque membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 2'080.60 franchi (3'548 franchi nel 2022) per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni sia per circolazione d'atti sia in seduta, riunendosi sei volte nell'arco del 2023 (cinque volte nel 2022). Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi il presidente e i tre membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito 10'001.30 franchi (8'508.40 nel 2022) per indennità e spese di trasferta. Un membro e la segretaria giuridica, funzionari cantonali, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (20% nel caso della segretaria).

3.9 Problematiche

Nel 2023 non sono emersi nuovi problemi sull'applicazione della LIT; rimangono quelli segnalati nei rapporti degli anni scorsi, in particolare i seguenti.

Per l'autorità è sempre un esercizio impegnativo coniugare il principio di trasparenza con la protezione della sfera privata delle persone i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti. Inoltre in questi casi la decisione dell'autorità scontenta sempre qualcuno, le persone i cui dati personali sono presenti nei documenti se l'accesso viene accordato, i richiedenti se l'accesso viene negato.

I documenti concernenti l'ambito edilizio sono di gran lunga i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i comuni si trovano spesso confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto i lavori eseguiti dai vicini di casa.


Per approfondimenti si rimanda ai rapporti del 2019 e del 2021.

3.10 Confronto 2013-2023

Il confronto dei dati conferma le tendenze positive emerse nei rapporti degli anni scorsi, seppur con alcuni scostamenti.


Il grafico mostra che:

- l'accesso è stato accordato senza restrizioni nell'82% dei casi, un valore inferiore rispetto a quello record del 2022 ma in linea con quello degli altri anni;
- la percentuale delle prese di posizione delle autorità sulle domande di accesso entro il termine ordinario di quindici giorni è scesa al 70%, eguagliando il valore più basso di sempre, valore comunque sempre elevato considerato il fatto che spesso devono essere consultati i terzi i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti;
- le richieste di emolumenti si confermano rare (5% dei casi).




Il primo grafico della pagina seguente evidenzia:

- la diminuzione delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- la sensibile diminuzione delle domande di accesso;
- l'aumento delle domande di mediazione, dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e al Tribunale cantonale amministrativo;
- di nuovo l'assenza di ricorsi al Tribunale federale.



Infine, il grafico seguente mostra che sono diminuiti gli importi delle indennità e delle spese di trasferta per i membri della Commissione di mediazione indipendente e aumentati quelli per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Ciò è dovuto al fatto che rispetto al 2022 la CPDT si è riunita una volta in più (negli anni precedenti si riuniva raramente).



4 SINTESI E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l'informazione attiva, i passi avanti sono sempre difficilmente misurabili, ma comuni e Cantone continuano a segnalare iniziative per migliorare la comunicazione con i cittadini.

Quanto all'informazione passiva, i dati raccolti indicano che nel 2023:

- il numero di domande di accesso è diminuito sensibilmente rispetto ai due anni precedenti; è troppo presto per dedurre che il picco delle richieste sia stato raggiunto;
- i comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (87% dei casi) e l'Amministrazione cantonale riceve le rimanenti; è rarissimo che gli altri soggetti sottoposti alla LIT ricevano domande di accesso;
- i comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 45 su 106 (il 42%);
- il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande di accesso è stato garantito nel 70% dei casi, eguagliando il valore più basso di sempre; il dato non deve preoccupare perché il termine deve essere prorogato se l'autorità non è in grado di trattare la domanda con le risorse di cui dispone senza compromettere l'adempimento di altri compiti oppure, come spesso accade, se i documenti richiesti contengono dati personali di terzi, che devono essere consultati per osservazioni;
- l'accesso ai documenti è stato accordato nell'82% dei casi, percentuale che sale all'85% se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale, un valore inferiore a quello record del 2022 ma in linea con quello degli altri anni;
- gli emolumenti continuano ad essere percepiti sporadicamente (5% dei casi);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti come sempre interessano l'ambito edilizio;
- i media raramente si sono serviti della LIT per le inchieste giornalistiche;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si sono rivolte alla Commissione di mediazione 23 volte (13 nel 2022) e hanno inoltrato ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza 16 volte (12 nel 2022);
- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono stati inoltrati 5 ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (nessuno nel 2022);
- nessuna decisione del Tribunale cantonale amministrativo è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale (come nel 2022).

Tutte le statistiche, elaborate sulla base dei dati comunicati dalle autorità, rimangono molto positive.

Nel rapporto relativo al 2016 veniva evidenziato che a partire dagli anni novanta del secolo scorso la diffusione del web ha permesso alle persone di avere accesso a un flusso di informazioni enorme e non sempre attendibili. Oggi il tema della disinformazione e della sua diffusione amplificata da social media e algoritmi è diventato ancora più centrale per il processo di formazione dell'opinione pubblica, a maggior ragione con l'entrata in gioco dell'intelligenza artificiale generativa che semplifica la creazione di contenuti falsi. In questo contesto le cittadine e i cittadini devono poter contare, oltre che su un ecosistema informativo in salute, su uno Stato fonte di informazioni corrette, siano esse fornite spontaneamente oppure su richiesta.

21 marzo 2024

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato
Filippo Santellocco, Responsabile della legislazione e della trasparenza

